



Sentenza n. 199/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del **13 maggio 2025**, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37524** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato a XXX (XXX), il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall'avv. Rosaria Pasca, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo PEC: pasca.rosaria@ordavvle.legalmail.it.

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITE nella pubblica udienza del 13 maggio 2025 l'Avv. Rosaria Pasca per il ricorrente, e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

FATTO E DIRITTO

1.- Con il ricorso all'esame, il ricorrente, XXX, già Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha chiesto la rideterminazione e la riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento, in considerazione del "*nuovo modello PA04*" emesso dall'Amministrazione di cui era dipendente, nonché ha istato il ricalcolo dello stesso, in applicazione dell'art. 54 del dpr n. 1092/1973.

2.- In data 2 luglio 2024, si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'Istituto, *medio tempore*, proceduto alla riliquidazione della prestazione invocata con determinazione n. LE012024967903 in data 17 giugno 2024, sulla base del nuovo mod. PA04 trasmesso dal Ministero della Giustizia.

3.- Venuto il giudizio in discussione alla prima udienza del 16 luglio 2024, lo stesso è stato rinviato al fine di consentire all'Istituto previdenziale la produzione comprovante l'avvenuto adeguamento pensionistico e la liquidazione dei relativi arretrati.

Alle successive udienze del 12 novembre 2024 e del 25 marzo 2025 sono stati disposti, su richiesta del difensore dell'INPS, rinvii a successive date allo scopo di verificare e depositare agli atti del giudizio la documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento del trattamento pensionistico in godimento e liquidazione di quanto dovuto (anche a titolo di arretrati).

4.- In data 12 maggio 2025, l'INPS ha depositato la documentazione integrativa richiesta in precedenza per comprovare la regolare liquidazione e, all'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di giudizio, in aderenza al principio della "soccombenza virtuale".

5.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

6.- Ritene il giudicante che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovata, *medio tempore*, soluzione in sede amministrativa, come comprovato dall'INPS con il deposito, agli atti del giudizio, del cedolino aggiornato con le somme dovute a titolo di arretrati, relativo al trattamento pensionistico del XXX.

Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017), le spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi all'Istituto resistente, considerato che il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, è pacificamente avvenuta, come emerge dalla documentazione depositata dall'INPS, in data successiva alla

proposizione della domanda giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37524, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, che si liquidano equitativamente in complessivi € 400,00 oltre oneri e accessori come per legge.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 13 maggio 2025.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(Firmato digitalmente)

Depositata il 08.09.2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(Firmato digitalmente)